



Alla c.a. Referenti SIA di ciascun Ambito territoriale

E p.c. Rappresentanti regionali e dell'ANCI al Tavolo dei Responsabili della programmazione sociale presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali

CdG: MA001-A001

Oggetto: scadenza trasmissione delle domande di Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA) nella piattaforma INPS

Si fa seguito alla nota prot. 8396 del 25 ottobre 2017 con la quale si ricordava che il termine ultimo per presentare la domanda per accedere ai benefici previsti dal Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA) era il 31 ottobre u.s., e contestualmente si invitavano i Comuni a trasmettere le richieste di beneficio all'INPS entro quindici giorni lavorativi dalla richiesta stessa, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto 26 maggio 2016, come modificato e integrato dal decreto 16 marzo 2017.

Al riguardo si specifica che **il termine ultimo per la trasmissione delle richieste di beneficio è fissato al 24 novembre 2017.**

Si raccomanda la massima attenzione sulla tempistica sopra rappresentata al fine di evitare criticità nella gestione delle domande per il Reddito di inclusione (REI), la cui presentazione sarà possibile, come noto, a decorrere dal 1° dicembre.

Al fine di trasmettere entro la scadenza indicata tutte le domande SIA ricevute entro il 31 ottobre u.s., si invitano inoltre le amministrazioni comunali a ultimare corrispondentemente le verifiche previste dall'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto 26 maggio 2016 (residenza e soggiorno dei richiedenti).

Le domande dei nuclei familiari che abbiano dichiarato il possesso dei requisiti devono comunque essere trasmesse entro la data sopra indicata anche nel caso in cui le amministrazioni non siano nella condizione di completare in tempo utile le verifiche di competenza. Resta fermo,

infatti, che, ai sensi, dell'articolo 47, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nei rapporti con la pubblica amministrazione, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46, sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Al riguardo, si precisa che la piattaforma informatica dell'INPS metterà automaticamente in stato di "KO" le richieste di beneficio per le quali le amministrazioni comunali non abbiano effettuato le verifiche di competenza. Tuttavia, trascorsi i quindici giorni dalla presentazione della domanda previsti dal citato decreto interministeriale, l'Istituto considererà i nuclei familiari in questione in possesso dei requisiti che avrebbero dovuto verificare le amministrazioni comunali, poiché, in base a quanto stabilito dalla sopracitata normativa di rango primario, vale, fino a prova di falso, quanto autodichiarato dal richiedente. In ogni caso, i Comuni dovranno verificare ex-post i requisiti di competenza e stabilire l'eventuale revoca del beneficio nel caso in cui dovessero riscontrare irregolarità.

Con l'occasione, in vista del prossimo avvio del REI, al fine di evitare problematiche legate al recupero di benefici indebitamente versati, si ricorda che il decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, attuativo del REI, pone in capo alle amministrazioni comunali i medesimi controlli previsti per il SIA (residenza e soggiorno) nello stesso termine di quindici giorni lavorativi (art. 9, co. 3). Si invitano pertanto le amministrazioni comunali a effettuare le verifiche di competenza nei termini previsti, anche al fine di non comprimere i tempi per la definizione del progetto personalizzato, a cui il riconoscimento del beneficio è condizionato (nel 2018 l'avvenuta sottoscrizione del progetto va comunicata entro sei mesi).

Infine, si ricorda che ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 147 del 2017, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano individuano mediante atti di programmazione i punti per l'accesso al REI che devono essere concretamente identificati dai Comuni entro novanta giorni dall'entrata in vigore del citato decreto legislativo. Attesa la necessità di accogliere le domande sin dal 1° dicembre p.v. e non essendo ancora decorsi i termini per l'individuazione dei punti per l'accesso, appare necessaria una disciplina transitoria con riferimento alle modalità di presentazione della domanda. Nelle more dell'attuazione di quanto previsto dal citato articolo 5, si considereranno pertanto punti per l'accesso al REI gli stessi utilizzati per il SIA, salvo diverso avviso del Comune da portare alla conoscenza della cittadinanza.



Si pregano i responsabili SIA di ciascun Ambito territoriale in indirizzo di portare a conoscenza della presente nota tutte le amministrazioni interessate.

Cordialmente,

IL DIRETTORE GENERALE
Raffaele Tangorra

NFV/TC